

Provincia di Biella

Ordinanza n° 38/09-07-189. Domanda datata 18 febbraio 2026 della società Idrobobo Srl per variante sostanziale alla concessione rinnovata con D.D. della Provincia di Biella 13 giugno 2006, n° 2.202 e ss.mm.ii., per piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale dal torrente Oropa, mediante couso scarico della superiore derivazione ubicato in Comune di Pralungo, a uso energetico (idroelettrico), con restituzione in parte nel medesimo corpo idrico e in parte nel canale di carico della Roggia Molinaria del Comune di Pralungo. Fascicolo provinciale 189 - Codice di utenza regionale BI 00538.

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, funzionario tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale del 09 gennaio 2026, n° 6,

Premesso che:

con D.D. della Provincia di Biella 13 giugno 2006, n° 2.202 venne assentito alla società "Format Immobiliare Srl" (codice fiscale 02637360245), all'epoca con sede in Bassano del Grappa (VI), via G. Emiliani n° 25, il rinnovo con varianti in sanatoria della concessione già oggetto del D.M. 10 ottobre 1928 n° 7.575 per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 208, e una portata media annua di litri al secondo 150 d'acqua a uso energetico, direttamente dallo scarico, ubicato in Località Valle del Comune di Pralungo della superiore derivazione dal torrente Oropa e affluenti minori praticata in territorio dei Comuni di Biella e Pralungo, per produrre con la portata media annua di litri al secondo 150, su un primo salto utile di metri 36,63, la potenza nominale media di Kw 53,86 e con la residua portata media di litri al secondo 80, su un secondo salto utile di metri 26,80, la potenza nominale media di Kw. 21,01, per una potenza nominale media complessiva di Kw. 74,87 di energia elettrica, con restituzione nello stesso torrente Oropa, in Comune di Pralungo, a valle di ciascuna utenza idrica;

la suddetta concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale, per effetto della D.D. della Provincia di Biella n° 2.202/2006, venne accordata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 02 marzo 2005 e, pertanto, verrà a scadere in data 01 marzo 2035;

il rilascio della suddetta concessione venne vincolato al rispetto degli obblighi e condizioni contenute nel disciplinare n° 1.671 di repertorio, sottoscritto dal legale rappresentante della suddetta Società in data 19 maggio 2006 e successivamente approvato con la suddetta D.D. della Provincia di Biella n° 2.202/2006;

all'utenza idrica costituita dalla derivazione d'acqua pubblica superficiale accordata con la D.D. della Provincia di Biella n° 2.202/2006 e ss.mm.ii., la competente Direzione Regionale attribuì, ai fini della riscossione del canone demaniale, il codice di utenza BI00538;

Richiamata:

la recente D.D. della Provincia di Biella 18 ottobre 2024, n° 1.593, con cui la società Idrobobo Srl, con sede in Biella (codice fiscale 02789450026),

con sede in Biella, via Volpi, n° 2, è stata riconosciuta titolare della concessione oggetto della stessa D.D. 13 giugno 2006, n° 2.202;

Vista ora:

la domanda 18 febbraio 2026, depositata e registrata in data 19 febbraio 2026, al n° 10.329 di protocollo provinciale, con cui il legale rappresentante della società Idrobobo Srl ha chiesto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 27, comma 2 e 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., specifica variante sostanziale alla concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale assentita con D.D. della Provincia di Biella 13 giugno 2006, n° 2.202 e ss.mm.ii., allo scopo di derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 350 e una portata media annua di litri al secondo 173 d'acqua pubblica superficiale dallo scarico della superiore derivazione assentita con D.D. della Provincia di Biella 17 aprile 2024, n° 637 e ubicato in Comune di Pralungo (BI), a uso energetico, ovvero per produrre, su un unico salto utile di metri 37,26, la potenza nominale media di Kw. 63,20, da trasformarsi in energia elettrica, con restituzione dell'acqua in parte (litri al secondo continui 60) nel canale di carico della Roggia Molinaria del Comune di Pralungo e in parte nel medesimo corso idrico superficiale, sempre in territorio di Pralungo (BI);

Accertato che:

la Società Idrobobo Srl ha provveduto a corredare la suddetta istanza di rinnovo con la documentazione prevista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., depositando agli atti d'ufficio:

- * schede del catasto delle derivazioni idriche;
- * relazione tecnica illustrativa;
- * progetto delle varianti da introdurre corredato da elaborati planimetrici e particolari costruttivi;

Dato atto che:

con nota datata 24 febbraio 2026, n° 3.870 di protocollo provinciale, questa Amministrazione ha comunicato alla società Idrobobo Srl, a norma della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento relativo a variante sostanziale per aumento della portata derivabile, modifica tracciato della condotta forzata e rinuncia parziale per dismissione secondo salto, nell'ambito della concessione suddetta;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti all'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 01 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti all'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

Ritenuto che:

le suddette varianti possano essere considerate sostanziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in quanto incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivabile e costituenti interventi di:

b) variazione in aumento del prelievo;

c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;

Verificato che:

le opere di presa dell'acqua da utilizzarsi per praticare la nuova utilizzazione energetica, così come le soglie dimensionali di quest'ultima:

❖ non rientrano fra le categorie indicate sia al punto 2, lettera h), che al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano – alla Parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii., come ridefinite nelle categorie B.2.h2) e B.8.t) dell'Allegato B alla recente L.R. 19 luglio 2023, n° 13, con cui, tra l'altro, è stata abrogata la precedente L.R. n° 40/1998 e ss.mm.ii. e che, quindi, la variante sostanziale al rispettivo titolo concessorio risulta esclusa dai procedimenti di "Verifica" e "Valutazione" nelle procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, come previste dagli articoli 19 e 23 del medesimo decreto;

❖ non ricadono in area vincolata ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/97 e dell'articolo 43 della L.R. n° 19/2009 e sottoposta a procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dal regolamento regionale recante "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza", approvato con D.P.G.R. 16 novembre 2001, n° 16/R e ss.mm.ii.;

❖ non ricadono in area protetta ai sensi della L.R. n° 19/2009 e ss.mm.ii.;

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);

✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);

✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

Il corpo idrico superficiale da cui avviene il prelievo principale, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, è il torrente **Oropa - IT0101SS2N352PI**, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "**buono**".

Appurato che:

ai sensi del regolamento regionale recante “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)”, approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., il prelievo idrico oggetto di variante sostanziale alla rispettiva concessione rientra fra le tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

Richiamato:

ancora, l’articolo 3, comma 5 del citato regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n° 14/R/2021, secondo il quale *il DE non può essere inferiore a 20 litri al secondo nelle aree idrografiche Basso Tanaro, Bormida, Orba, Scrivia, Curone, Bobore, Belbo e Banna e a 50 litri al secondo nelle restanti aree idrografiche, come individuate dal Piano di tutela delle acque di cui alla Delib.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007 e riportate nell'allegato A;*

Dato atto che:

il prelievo principale praticato dal torrente Oropa in territorio del Comune di Biella e gestito da altro soggetto concessionario per effetto della D.D. della Provincia di Biella 17 aprile 2024, n° 637, è già soggetto all'obbligo di lasciar defluire liberamente a valle dell’opera di ritenuta dell’acqua, senza indennizzo alcuno, una portata istantanea minima di litri al secondo **100** (cento);

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 03 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs.16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 05 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;

la L.R. 08 luglio 2025, n° 9;

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 09 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R;

a seguito delle verifiche condotte in proprio, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda datata 18 maggio 2026 di variante sostanziale per aumento della portata derivabile, modifica tracciato della condotta forzata e rinuncia parziale per dismissione secondo salto nell’ambito della concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica assentita con D.D. della Provincia di Biella 13 giugno 2026, n° 2.202 e ss.mm.ii., mediante adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin,
incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 93, del 27 settembre
2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze
dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del
D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R
e ss.mm.ii.:

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci", nonché
l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione
d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti",
alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet regionale
<https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>;

2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere
dal 09 aprile 2026, all'Albo Pretorio del Comune di Pralungo (BI);

3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del
D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente valore di Conferenza di
Servizi ai sensi dell'articolo 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., alla
quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 28 maggio
2026, con ritrovo alle ore 10:30 presso il Comune di Pralungo;

4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e
documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre i quindici giorni
dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la
Provincia di Biella, che presso il Comune di Pralungo (BI), ovvero le
medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;

5. che copia della presente Ordinanza, corredata da stato di consistenza
della derivazione, sia trasmessa, oltre che al soggetto richiedente il rinnovo
della concessione e agli altri attuali contenuti, anche ai sottoindicati soggetti
per l'espressione di parere ai sensi dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R.
29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

- * Comando Militare Esercito Piemonte di Torino;
- * Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli;
- * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento
Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
- * Comune di Pralungo (BI);

6. alla Amministrazione Comunale di Pralungo (BI), di restituire alla
Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di
avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio
digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e
documenti pervenute entro quindici giorni dall'inizio del periodo di
pubblicazione;

7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera
c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area
Tutela e Valorizzazione Ambientale, dott. Graziano Stevanin;

➤ l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it;

➤ il responsabile del procedimento amministrativo e dell'istruttoria è il funzionario tecnico Geom. Lucio Menghini;

➤ Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di variante ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico degli istanti;

8. che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda datata 18 febbraio 2026 su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

9. che, a tale scopo, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza nei soli riguardi dei quantitativi riferiti all'aumento di portata, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 13/2023 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R. n° 10/R/2003, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale;

10. al rappresentante della Amministrazione comunale partecipante di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi all'esecuzione delle varianti alla concessione proposte;

11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;

12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 24 marzo 2026.-

Il Dirigente
Graziano Stevanin

Ordinanza n° 38/09-07-189. Domanda datata 18 febbraio 2026 della società Idrobobo Srl per variante sostanziale alla concessione rinnovata con D.D. della Provincia di Biella 13 giugno 2006, n° 2.202 e ss.mm.ii., per piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale dal torrente Oropa, mediante couso scarico della superiore derivazione ubicato in Comune di Pralungo, a uso energetico (idroelettrico), con restituzione in parte nel medesimo corpo idrico e in parte nel canale di carico della Roggia Molinaria del Comune di Pralungo. Fascicolo provinciale 189 - Codice di utenza regionale BI 00538.

Il Responsabile

del Procedimento di competenza della Provincia di Biella, funzionario tecnico Geom. Lucio Menghini, incaricato con determinazione Dirigenziale del 09 gennaio 2026, n° 6,

Premesso che:

con D.D. della Provincia di Biella 13 giugno 2006, n° 2.202 venne assentito alla società "Format Immobiliare Srl" (codice fiscale 02637360245), all'epoca con sede in Bassano del Grappa (VI), via G. Emiliani n° 25, il rinnovo con varianti in sanatoria della concessione già oggetto del D.M. 10 ottobre 1928 n° 7.575 per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 208, e una portata media annua di litri al secondo 150 d'acqua a uso energetico, direttamente dallo scarico, ubicato in Località Valle del Comune di Pralungo della superiore derivazione dal torrente Oropa e affluenti minori praticata in territorio dei Comuni di Biella e Pralungo, per produrre con la portata media annua di litri al secondo 150, su un primo salto utile di metri 36,63, la potenza nominale media di Kw 53,86 e con la residua portata media di litri al secondo 80, su un secondo salto utile di metri 26,80, la potenza nominale media di Kw. 21,01, per una potenza nominale media complessiva di Kw. 74,87 di energia elettrica, con restituzione nello stesso torrente Oropa, in Comune di Pralungo, a valle di ciascuna utenza idrica;

la suddetta concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale, per effetto della D.D. della Provincia di Biella n° 2.202/2006, venne accordata per anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dal 02 marzo 2005 e, pertanto, verrà a scadere in data 01 marzo 2035;

il rilascio della suddetta concessione venne vincolato al rispetto degli obblighi e condizioni contenute nel disciplinare n° 1.671 di repertorio, sottoscritto dal legale rappresentante della suddetta Società in data 19 maggio 2006 e successivamente approvato con la suddetta D.D. della Provincia di Biella n° 2.202/2006;

all'utenza idrica costituita dalla derivazione d'acqua pubblica superficiale accordata con la D.D. della Provincia di Biella n° 2.202/2006 e ss.mm.ii., la competente Direzione Regionale attribuì, ai fini della riscossione del canone demaniale, il codice di utenza BI00538;

Richiamata:

la recente D.D. della Provincia di Biella 18 ottobre 2024, n° 1.593, con cui la società Idrobobo Srl, con sede in Biella (codice fiscale 02789450026), con sede in Biella, via Volpi, n° 2, è stata riconosciuta titolare della concessione oggetto della stessa D.D. 13 giugno 2006, n° 2.202;

Vista ora:

la domanda 18 febbraio 2026, depositata e registrata in data 19 febbraio 2026, al n° 10.329 di protocollo provinciale, con cui il legale rappresentante della società Idrobobo Srl ha chiesto, ai sensi e per gli effetti degli articoli

27, comma 2 e 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., specifica variante sostanziale alla concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale assentita con D.D. della Provincia di Biella 13 giugno 2006, n° 2.202 e ss.mm.ii., allo scopo di derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 350 e una portata media annua di litri al secondo 173 d'acqua pubblica superficiale dallo scarico della superiore derivazione assentita con D.D. della Provincia di Biella 17 aprile 2024, n° 637 e ubicato in Comune di Pralungo (BI), a uso energetico, ovvero per produrre, su un unico salto utile di metri 37,26, la potenza nominale media di Kw. 63,20, da trasformarsi in energia elettrica, con restituzione dell'acqua in parte (litri al secondo continui 60) nel canale di carico della Roggia Molinaria del Comune di Pralungo e in parte nel medesimo corso idrico superficiale, sempre in territorio di Pralungo (BI);

Accertato che:

la Società Idrobobo Srl ha provveduto a corredare la suddetta istanza di rinnovo con la documentazione prevista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., depositando agli atti d'ufficio:

- * schede del catasto delle derivazioni idriche;
- * relazione tecnica illustrativa;
- * progetto delle varianti da introdurre corredato da elaborati planimetrici e particolari costruttivi;

Dato atto che:

con nota datata 24 febbraio 2026, n° 3.870 di protocollo provinciale, questa Amministrazione ha comunicato alla società Idrobobo Srl, a norma della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento relativo a variante sostanziale per aumento della portata derivabile, modifica tracciato della condotta forzata e rinuncia parziale per dismissione secondo salto, nell'ambito della concessione suddetta;

Considerato che:

le Amministrazioni provinciali, per effetto della L.R. n° 5/94, sono state sub delegate dalla Regione Piemonte ad esercitare le funzioni amministrative inerenti all'utilizzo delle risorse idriche e pertanto la Provincia di Biella è subentrata, a far data dal 01 maggio 1995, al Servizio Regionale OO.PP. e Difesa Suolo di Vercelli nella gestione delle istruttorie relative alle domande per concessioni di derivazione d'acqua pubblica.

successivamente, alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/00 e ss.mm.ii., sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti all'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua pubblica;

Ritenuto che:

le suddette varianti possano essere considerate sostanziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in quanto incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivabile e costituenti interventi di:

- b) variazione in aumento del prelievo;
- c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;

Verificato che:

le opere di presa dell'acqua da utilizzarsi per praticare la nuova utilizzazione energetica, così come le soglie dimensionali di quest'ultima:

❖ non rientrano fra le categorie indicate sia al punto 2, lettera h), che al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano – alla Parte II del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii., come ridefinite nelle categorie B.2.h2) e B.8.t) dell'Allegato B alla recente L.R. 19 luglio 2023, n° 13, con cui, tra l'altro, è stata abrogata la precedente L.R. n° 40/1998 e ss.mm.ii. e che, quindi, la variante sostanziale al rispettivo titolo concessorio risulta esclusa dai procedimenti di “Verifica” e “Valutazione” nelle procedure di VIA di competenza dell'Amministrazione Provinciale, come previste dagli articoli 19 e 23 del medesimo decreto;

❖ non ricadono in area vincolata ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/97 e dell'articolo 43 della L.R. n° 19/2009 e sottoposta a procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dal regolamento regionale recante “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza”, approvato con D.P.G.R. 16 novembre 2001, n° 16/R e ss.mm.ii.;

❖ non ricadono in area protetta ai sensi della L.R. n° 19/2009 e ss.mm.ii.;

Rilevato che:

nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);

✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);

✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

Il corpo idrico superficiale da cui avviene il prelievo principale, soggetto agli obiettivi di qualità ambientale ai sensi della WFD 2000/60/CE, è il torrente **Oropa - IT0101SS2N352PI**, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "**buono**".

Appurato che:

ai sensi del regolamento regionale recante “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)”, approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii., il prelievo idrico oggetto di variante sostanziale alla rispettiva concessione rientra fra le tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

Richiamato:

ancora, l'articolo 3, comma 5 del citato regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n° 14/R/2021, secondo il quale *il DE non può essere inferiore a 20 litri al secondo nelle aree idrografiche Basso Tanaro, Bormida, Orba, Scrivia, Curone, Bobore, Belbo e Banna e a 50 litri al secondo nelle restanti aree idrografiche, come individuate dal Piano di tutela delle acque di cui alla Delib.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007 e riportate nell'allegato A;*

Dato atto che:

il prelievo principale praticato dal torrente Oropa in territorio del Comune di Biella e gestito da altro soggetto concessionario per effetto della D.D. della Provincia di Biella 17 aprile 2024, n° 637, è già soggetto all'obbligo di lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di ritenuta dell'acqua, senza indennizzo alcuno, una portata istantanea minima di litri al secondo **100** (cento);

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D.Lgs. 03 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 05 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

la L.R. 08 luglio 2025, n° 9;

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 09 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R;

a seguito delle verifiche condotte in proprio, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, ammettere a istruttoria la domanda datata 18 maggio 2026 di variante sostanziale per aumento della portata derivabile, modifica tracciato della condotta forzata e rinuncia parziale per dismissione secondo salto nell'ambito della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica assentita con D.D. della Provincia di Biella 13 giugno 2026, n° 2.202 e ss.mm.ii., mediante adozione di specifica ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

Il Dirigente

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dott. Graziano Stevanin,
incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 93, del 27
settembre 2024;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R
e ss.mm.ii.:

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci”, nonché l’inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d’acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi” del sito Internet regionale <https://www.regione.piemonte.it/AttiAltriEnti/art11/index.shtml>;
2. l’affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09 aprile 2026, all’Albo Pretorio del Comune di Pralungo (BI);
3. la convocazione della visita locale d’istruttoria di cui all’articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14 della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 28 maggio 2026, con ritrovo alle ore 10:30 presso il Comune di Pralungo;
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre i quindici giorni dall’inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, sia presso la Provincia di Biella, che presso il Comune di Pralungo (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
5. che copia della presente Ordinanza, corredata da stato di consistenza della derivazione, sia trasmessa, oltre che al soggetto richiedente il rinnovo della concessione e agli altri attuali contenti, anche ai sottoindicati soggetti per l’espressione di parere ai sensi dall’articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:
 - * Comando Militare Esercito Piemonte di Torino;
 - * Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli;
 - * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
 - * Comune di Pralungo (BI);
6. alla Amministrazione Comunale di Pralungo (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione;
7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
 - l’Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
 - l’Organo competente al rilascio dell’atto finale è il Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, dott. Graziano Stevanin;
 - l’Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d’Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it;
 - il responsabile del procedimento amministrativo e dell’istruttoria è il funzionario tecnico Geom. Lucio Menghini;
 - Il procedimento dovrà concludersi nel termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di variante ed è sospeso in pendenza degli adempimenti a carico degli istanti;
8. che le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda datata 18 febbraio 2026 su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre

quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

9. che, a tale scopo, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza nei soli riguardi dei quantitativi riferiti all'aumento di portata, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui alla L.R. 13/2023 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R. n° 10/R/2003, la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla suddetta legge regionale;

10. al rappresentante della Amministrazione comunale partecipante di far pervenire alla Provincia di Biella, ovvero di esprimere nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi all'esecuzione delle varianti alla concessione proposte;

11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;

12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 24 marzo 2026.-

Il Dirigente
Graziano Stevanin